



Circ. n. 109

Negrar di Valpolicella, 07 gennaio 2021

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
IC Negrar
Al sito Web

Oggetto: Revisione delle linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2021 reca in allegato, per le scuole di ogni ordine e grado e per le scuole dell'infanzia, la revisione delle linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia. In particolare si dovranno seguire le seguenti indicazioni:

A) PRESENZA DI UN ALUNNO POSITIVO AL COVID-19 NELLA CLASSE

Per tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo o che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico) sarà **sospesa la frequenza scolastica in presenza** e sarà attivata la **modalità di didattica non in presenza (DAD)** in base a quanto previsto nel Piano di Didattica Digitale Integrata dell'Istituto pubblicato sul sito.

Gli alunni saranno posti in quarantena ed eseguiranno un test di controllo al termine della stessa (indicativamente al 10° giorno); modalità e tempistiche del test saranno comunicate dal SISP alla scuola, che poi provvederà a informare le famiglie. In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena dovranno contattare il proprio Medico Curante.

Nell'eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena, l'alunno per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di **14 giorni**. La riammissione all'eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all'assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.

B) PRESENZA DI UN INSEGNANTE O OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL COVID-19 CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ IN PRESENZA NELLA CLASSE

- Alunni degli Asili e scuole dell'Infanzia: inizio della quarantena a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico);
- Alunni delle scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado: inizio della quarantena e DAD se il docente o operatore scolastico ha svolto la sua attività per un **tempo \geq 4 ore**, anche in giornate diverse, **a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dei sintomi** nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti **la data dell'esecuzione del test risultato positivo** (se asintomatico).



Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “**contatti scolastici**” di un caso positivo non è prevista quarantena nè esecuzione di test diagnostico, a meno che il “contatto scolastico” non risulti a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del “contatto scolastico”.

Il SISP territorialmente competente provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:

- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore, del referto di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall’Azienda ULSS, e indicati nell’attestazione di inizio quarantena.

La riammissione di alunni/docenti/operatori posti in quarantena in quanto **contatti di caso extrascolastico** può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP secondo l’organizzazione locale.

Gli attestati di fine quarantena, possono essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta o Medici di Medicina Generale.

L’alunno/docente/operatore **persistente positivo**, potrà interrompere l’isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/ Medico di medicina generale sulla base dell’organizzazione locale dopo 21 giorni dall’inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Surace
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)*